Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

L'art. 650 c.p.: inottemperanza ai provvedimenti dati dall'autorità in materia ambientale. Spunti sulla corretta applicazione alla luce della giurisprudenza

A cura della Dott.ssa Gilda Zennaro

Spesso da parte delle Amministrazioni pubbliche giungono alcune perplessità in merito all'applicazione dell'articolo 650 del codice penale, in particolare ci si domanda quando è necessario inserire l'articolo sopra citato nei provvedimenti di competenza e come l'Amministrazione debba procedere in caso di inottemperanza degli stessi.

Per cercare di risolvere la questione è opportuno approfondire la contravvenzione prevista all'articolo 650 c.p. e la giurisprudenza formatasi a riguardo.

L'articolo 650 punisce chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dell'autorità giudiziaria per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o d'igiene, se il fatto non costituisce un più grave reato.

L'articolo costituisce la classica figura di norma penale in bianco: in essa, infatti, il precetto acquista concretezza e attualità solo al momento in cui è dato il provvedimento indicato dalla norma stessa (Cass.pen. 27/8/1980).

Si tratta, inoltre, di un reato sussidiario poiché può trovare applicazione solo quando l'inosservanza del provvedimento dell'autorità non sia sanzionata da alcuna norma specifica, penale o processuale o amministrativa. (Cassazione penale, sez.I del 12 giugno 1996 n.596 e sez. I del 25 ottobre 2005, n. 4339)

La condotta punita consiste, appunto, nel non osservare un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica o di ordine pubblico o d'igiene.

L'elencazione delle quattro ragioni è tassativa, per cui l'inosservanza di un provvedimento dell'autorità emanato per una ragione diversa da esse non è punibile ai sensi dell'art.650 c.p.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

In particolare, per ciò che concerne le Amministrazioni aventi competenza in materia ambientale rilevano i provvedimenti dati per ragioni di sicurezza pubblica (tendente al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità, alla tutela della proprietà, alla prestazione di soccorso in casi di pubblici o privati infortuni), per ragioni d'ordine pubblico (riguardanti la tutela della tranquillità pubblica e della pace sociale), e per ragioni d'igiene.

In tale ultimo caso si tratta, evidentemente, di ragioni che attengono alla sanità pubblica i cui poteri d'ordinanza spettando alle autorità competenti in materia.

Primo fra tutti in ambito comunale, è certamente il Sindaco, il quale a riguardo dispone tanto di una potestà di intervento "ordinaria" conferitagli direttamente da norme di legge (statali e regionali) o di regolamento (governativi o locali) e delegabile ai Dirigenti di settore, quanto di una potestà extra ordinem, non delegabile, che lo autorizza ad intervenire in tutte quelle situazioni "contingibili ed urgenti" di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale.

Tale ultima potestà è delimitata attualmente dell'articolo 50 comma 5 del D.lgs. n.267/2000 T.U. Enti Locali ed è, secondo giurisprudenza costante, l'unica ad essere assoggettata, in caso di inosservanza, alla contravvenzione di cui all'art.650 c.p.

In senso conforme si è espressa, ad esempio, la Cassazione penale osservando che "*In tema di inosservanza dei precetti di un'ordinanza sindacale in materia di igiene, ai fini di configura abilità dell'ipotesi contravvenzionale di cui all'art.650 c.p., occorre che la violazione sia relativa a "provvedimenti contingibili ed urgenti" adottati dall'autorità locale in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna specifica normativa al fine di prevenire ad eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Viceversa, le violazioni di precetti contenute nelle ordinanza emesse dal Sindaco (rectius Dirigenti di settore) "in conformità alle leggi ed ai regolamenti" restano assoggettate alla sola sanzione amministrativa prevista dalla più mite disciplina normativa – da considerarsi speciale rispetto a quella sussidiaria dell'art.650 c.p.- prevista all'art 7 bis del D.lg.267/2000 T.U. Enti locali*." (sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro) (Cass.pen. n. 15574 del 13.04.2001, in senso conforme Cass.pen. n.6525 del 3.06.1998, n.826 del 27.01.1996, n.9017 del 10.09.1986, n.4892 del 15.05.1996, n.3747 del 25.03.1998, n.43202 del 19.12.2002, n.11367 del 10.03.2004).

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

Infine, è opportuno sottolineare che nel caso d'accertata inottemperanza del provvedimento dato dall'autorità pubblica sarà cura della stessa denunciare il fatto all'Autorità giudiziaria allegando apposita relazione e documentazione del caso.

Gilda Zennaro

Pubblicato il 4 giugno 2007

Si riportano alcune massime giurisprudenziali sull'argomento:

Art 650 c.p. in generale

Al fine della sussistenza della contravvenzione di cui all'art. 650 c.p., l'ordine che non si osserva, oltre che essere legittimo e provenire da autorità alla quale tale potere sia riconosciuto dalla legge, deve essere congruamente motivato, nel senso che il soggetto cui è diretto deve essere messo in condizione di comprendere le ragioni in base alle quali il provvedimento che lo riguarda è stato adottato e di poterne, conseguentemente, verificare la legittimità ed il valore vincolante. (Tribunale Bari, 09 gennaio 2006.)

La contravvenzione prevista all'art.650 c.p. non è configurabile in caso di violazioni di norme giuridiche generali e astratte, essendo la sua sfera d'operatività limitata ai provvedimenti impositivi di un determinato comportamento attivo o omissivo, rivolti a soggetti determinati o determinabili, al fine di garantire esigenze di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico o igiene (Cassazione 7/11/1996 n.9490, Tribunale Trento, 20 giugno 2006, n. 503).

La contravvenzione di cui all'art. 650 c.p. sussiste soltanto nell'ipotesi di violazione di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti, adottate dal sindaco, quale ufficiale di Governo, in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini. Non sussiste dunque il reato, ma solo un illecito amministrativo, sanzionati dall'art. 7 bis d.lg. 267/00, nel caso di violazione di ordinanze emesse al di fuori dei casi suddetti. (Cassazione penale, sez. I, 13 febbraio 2004, n. 8040.)

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

Inquinamento acustico

La contravvenzione prevista dall'art. 650 c.p. (inosservanza dei provvedimenti dell'autorità) non è configurabile quando la violazione dell'obbligo o del divieto imposto dal provvedimento amministrativo sia già prevista da una fonte normativa generale e trovi autonoma e specifica sanzione da parte dell'ordinamento. (Fattispecie concernente l'inottemperanza ad ordinanza sindacale meramente ripetitiva del divieto di superare i valori-limite di emissione e di immissione sonora previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, attuativo del precetto posto e sanzionato dall'art. 10 comma 2 della l. n. 447 del 1995). (Cassazione penale, sez. I, 08 novembre 2002, n. 43202.)

Inquinamento da abbandono rifiuti.

In tema di violazione dei precetti contenuti in un'ordinanza sindacale, l'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 650 c.p. è configurabile soltanto quando si tratti di provvedimenti contingibili ed urgenti, adottati in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna specifica ipotesi normativa, mentre restano estranee alla sfera di applicazione di tale norma incriminatrice le inosservanze di provvedimenti del sindaco diretti a dare esecuzione a leggi e regolamenti, posto che, in tale caso, la condotta è direttamente repressa con sanzione amministrativa dall'art. 106 r.d. 383/34 e, attualmente, dall'art. 7 bis t.u. sull'ordinamento degli enti locali, come modificato dalla l. 3/2003, che puniscono la violazione dei precetti contenuti nei provvedimenti predetti. Ne consegue che non integra gli estremi del reato di cui all'art. 650 c.p. la inosservanza dell'ordinanza sindacale, con la quale, per ragioni igienico - sanitarie, sia stato fatto divieto ad un soggetto, titolare di un'azienda di allevamento bestiame, di scaricare liquami nei corsi d'acqua del territorio comunale. (Cass.penale n.11367 del 10/3/2004).

Inquinamento idrico

In materia di tutela delle acque dall'inquinamento la norma di cui all'art. 22 l. 10 maggio 1976 n. 319, alla quale corrisponde quella di cui all'art. 54, comma 3, d.lg. 11 maggio 1999 n. 152, che commina una sanzione amministrativa pecuniaria a chi esegua uno scarico senza l'osservanza delle

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione, è speciale rispetto a quella, penalmente sanzionata, di cui all'art. 650 c.p., con la conseguenza che il fatto va ricondotto alla sola previsione di cui alle citate disposizioni amministrative, e conseguentemente non è previsto dalla legge come reato. (Fattispecie precedente all'entrata in vigore del d.lg. 11 maggio 1999, n. 152 e succ. mod.) (Cassazione penale , sez. III, 22 giugno 2000).

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248